



COMUNE DI ASOLO  
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

CONSILIARI CONSULTIVE

Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 30.09.2004 –  
- esecutivo -

**Articolo 1****ISTITUZIONE**

1. Il Consiglio Comunale di Asolo istituisce numero cinque Commissioni Consiliari Consultive e precisamente:
  - a) Urbanistica
  - b) Lavori Pubblici
  - c) Politiche Sociali e per la Famiglia
  - d) Bilancio
  - e) Statuto e regolamenti.

**Articolo 2****SCOPI E COMPITI**

1. Gli scopi che le Commissioni si prefiggono sono: ricerca, studio, proposte di idonee soluzioni per i vari problemi amministrativi e conseguente snellimento dei lavori del Consiglio; un più diretto coinvolgimento di tutti i Consiglieri; un maggior collegamento tra Consiglio e Giunta.
2. I compiti delle Commissioni possono essere così indicati:
  - Trattazione degli argomenti specifici propri di ciascuna Commissione, proposti dagli Organismi Amministrativi o suggeriti dalle esigenze della Comunità, attraverso l'analisi, la valutazione degli interessi locali e dei problemi del Comune.
  - Elaborazione di documenti o dati particolari da trasmettere al Consiglio Comunale.

**Articolo 3****COMPOSIZIONE**

1. Le Commissioni sono costituite da numero sette Consiglieri Comunali di cui quattro rappresentanti del gruppo di maggioranza e tre dei gruppi di minoranza e sono nominati dal Consiglio su designazione dei capigruppo consiliari.

Se necessario, ogni singola Commissione si può integrare con tecnici ed esperti, senza diritto di voto, previa autorizzazione della Giunta qualora la presenza di questi comporti oneri per il Comune.

**Articolo 4****PRESIDENTE- VICE PRESIDENTE**

1. In ogni Commissione viene eletto un Presidente ed un Vice-Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza del Presidente.

E' fatto salvo il diritto del Sindaco e degli Assessori di partecipare alle riunioni delle Commissioni. Questi qualora non siano membri delle stesse, vi presenziano senza diritto di voto.

<b>Articolo 5</b>
-------------------

<b>CONVOCAZIONE</b>
---------------------

1. Il Presidente convoca la Commissione, con avviso scritto contenente l'O.d.G., 5 giorni prima della data di convocazione, oppure, in caso di urgenza, nei modi più opportuni.
2. Su richiesta scritta di tre Commissari il Presidente è tenuto a convocare la Commissione, fermo restando, ovviamente, che ogni Commissario può chiedere la Convocazione al Presidente.
3. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di proporre argomenti da inserire all'O.d.G. della seduta successiva.

<b>Articolo 6</b>
-------------------

<b>DELIBERAZIONI</b>
----------------------

1. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei Commissari.
2. Di ogni seduta è redatto un verbale che riporterà il resoconto sommario della discussione sui vari argomenti e sulle varie proposte e le deliberazioni adottate. Di tali deliberazioni sarà informato il Consiglio Comunale che potrà, in caso di parere unanime, contenere la discussione nei termini essenziali.
3. Gli atti della Commissione non hanno rilevanza esterna.

<b>Articolo 7</b>
-------------------

<b>VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI</b>
--------------------------------------

1. Le Deliberazioni prese dalle Commissioni sono valide se i membri presenti sono in numero legale (metà più uno).

<b>Articolo 8</b>
-------------------

<b>RAPPORTI TRA LE COMMISSIONI</b>
------------------------------------

1. In caso di argomenti che interessano più Commissioni, le stesse possono integrarsi per giungere ad un esame congiunto.

<b>Articolo 9</b>
-------------------

<b>RAPPORTI COMMISSIONI – GIUNTA - CONSIGLIO</b>
--

1. Le Commissioni trattano preliminarmente gli argomenti di competenza e riferiscono agli Organismi Amministrativi possibilmente su ogni questione all'Ordine del Giorno attraverso il Presidente.
2. Allo scopo di consentire ai Commissari una adeguata preparazione sui problemi, la Giunta mette a disposizione ogni documentazione necessaria di cui dispone.

<b>Articolo 10</b>	<b>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</b>
--------------------	-----------------------------------

1. Si prevede che i Commissari che, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte consecutive dalle sedute, decadano dall'incarico e possono essere sostituiti dal Consiglio Comunale.  
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, su segnalazione del Presidente della Commissione.

<b>Articolo 11</b>	<b>DURATA</b>
--------------------	---------------

1. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale che le ha nominate.